

SOCIETA' DI CAPITALI

SRL e Soc. Consortili a r.l.

Sommario:

PARTE PRIMA

1. Iscrizione dell'atto costitutivo e statuto

2. Iscrizione degli atti modificativi dello statuto

3. Nomina o riconferma delle cariche sociali

- 3.1. Nomina degli amministratori e dell'organo di controllo effettuata con l'atto costitutivo
- 3.2. Rinnovo o riconferma delle cariche sociali in una fase successiva alla costituzione
 - 3.2.1. Nomina e/o conferma di amministratori
 - 3.2.2. Nomina e/o modifica degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società
 - 3.2.3. Modifica dei poteri (non di statuto) degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società
 - 3.2.4. Cessazione dei poteri di rappresentanza, pur rimanendo amministratore della società
 - 3.2.5. Cessazione degli amministratori per qualsiasi causa
 - 3.2.6. Nomina / conferma / cessazione amministratori
 - 3.2.7. Cessazione di sindaco effettivo e sua sostituzione con un sindaco supplente
 - 3.2.8. Nomina / conferma e cessazione dell'organo di controllo contabile
- 3.3. Iscrizione della nomina di procuratori e institori

4. Trasferimento della sede

- 4.1. Trasferimento della sede legale in altro Comune della stessa Provincia
- 4.2. Trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune (variazione dell'indirizzo)
- 4.3. Trasferimento della sede legale in altra Provincia
- 4.4. Comunicazione del nuovo indirizzo della sede legale a seguito di variazione toponomastica

5. Operazioni sul capitale sociale

- 5.1. Iscrizione della deliberazione di aumento del capitale sociale
- 5.2. Sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale già deliberato
- 5.3. Comunicazione di non integrale sottoscrizione nel termine previsto dell'aumento (sia scindibile che non scindibile) del capitale sociale deliberato
- 5.4. Versamento del capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione
- 5.5. Riduzione volontaria del capitale sociale
- 5.6. Riduzione del capitale sociale per perdite operata dall'assemblea o dall'organo amministrativo

6. Socio unico

- 6.1. Comunicazione socio unico
- 6.2. Variazione socio unico
- 6.3. Variazione dati identificativi del socio unico
- 6.4. Comunicazione di ricostituzione o costituzione della pluralità dei soci
- 6.5. Variazione del domicilio dei soci

7. Operazioni sulle partecipazioni sociali

- 7.1. Trasferimento di partecipazioni sociali, per atto tra vivi
- 7.2. Trasferimento di partecipazioni sociali, a causa di morte
- 7.3. Iscrizione del pignoramento / espropriazione / sequestro di partecipazione
- 7.4. Recesso del socio con rimborso della partecipazione mediante utilizzo

PARTE SECONDA

8. Emissione di titoli di debito

- 8.1. Emissione e modifica dei titoli di debito
- 8.2. Modifica delle condizioni di emissione dei titoli di debito

9. Strumenti finanziari

- 9.1. Patrimoni destinati ad singolo affare
- 9.2. Deposito del rendiconto finale
- 9.3. Finanziamento destinato ad uno specifico affare

10. Direzione e coordinamento

- 10.1. Iscrizione della società o dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento di è soggetti
- 10.2. Cancellazione della società o dell'ente alla cui attività di direzione si era soggetti

11. Patti parasociali

- 12. Deposito dello statuto aggiornato
- 13. Iscrizione dell'atto di trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda
- 14. Richiesta di iscrizione della sentenza che dichiara la nullità della società
- 15. Deposito del bilancio d'esercizio
- 16. Iscrizione dell'atto di istituzione di sede secondaria

17. Trasformazione

- 17.1. Trasformazione in società di capitali
- 17.2. Trasformazione in società di persone
- 17.3. Trasformazione eterogenea da società di capitali
- 17.4. Trasformazione eterogenea in società di capitali

18. Fusione e scissione

- 18.1. Deposito del progetto di fusione / scissione per ogni società partecipante
- 18.2. Iscrizione della decisione dei soci di approvazione del progetto di fusione / scissione
- 18.3. Iscrizione della decisione di fusione adottata dall'assemblea dei soci (società posseduta al 100%)
- 18.4. Iscrizione della decisione di fusione adottata dall'organo amministrativo (società posseduta al 100%)
- 18.5. Iscrizione della decisione di fusione (società posseduta al 90%)
- 18.6. Iscrizione dell'atto di fusione / scissione
- 18.7. Fusioni transfrontaliere

19. Procedure concorsuali

- 19.1. Deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

20. Scioglimento, liquidazione e cancellazione

- 20.1. Iscrizione dell'atto di scioglimento e di messa in liquidazione
- 20.2. Iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il verificarsi di una causa di scioglimento
- 20.3. Iscrizione del decreto di scioglimento emesso dal Tribunale
- 20.4. Nomina e/o sostituzione dei liquidatori
- 20.5. Deposito del bilancio in fase di liquidazione
- 20.6. Revoca dello stato di liquidazione
- 20.7. Deposito del bilancio finale di liquidazione
- 20.8. Richiesta di cancellazione a seguito di approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione
- 20.9. Richiesta di cancellazione a seguito di approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione.

21. Deposito del contratto di avvenuta concentrazione o di costituzione di associazione temporanea di imprese

22. Deposito e iscrizione di verbali portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate

23. **Comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)**
24. **Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)**
- 24.1. Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)
- 24.2. Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)

PARTE TERZA - ALLEGATI

- ALLEGATO A** - Dichiarazione resa nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale
- ALLEGATO B** - Dichiarazione resa nel caso di trasformazione eterogenea
- ALLEGATO C** - Dichiarazione resa nel caso di revoca della liquidazione
- ALLEGATO D** - Dichiarazione resa nel caso di approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione
- ALLEGATO E** - Dichiarazione resa nel caso di approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione
- ALLEGATO F** - Modello "procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

PARTE PRIMA

1. ISCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Riferimenti legislativi: artt. 2463, 2477, 2329, 2330, 2331, 2332, 2341 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: entro 20 giorni dalla data dell'atto o dalla data in cui si è venuti in possesso dell'eventuale autorizzazione;

Obbligati: Notaio e ciascun componente l'organo amministrativo;

Legittimati: ciascun socio, decorso il termine di cui all'art. 2330, comma 2, C.C.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S1**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto, i quali dovranno essere dichiarati, dal Notaio rogante, conformi agli originali tenuti a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01 – A06 – A08**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona che compone l'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione, più amministratori) e l'eventuale organo di controllo (collegio sindacale, revisore o società di revisione);
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali, indicando i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Diritto annuale:** 200.00 euro. All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato. Nel caso di eventuali unità locali è dovuto inoltre un importo aggiuntivo pari al 20% dell'importo della sede.
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 65.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Nell'intercalare P (o nel modello NOTE) vanno riportati gli estremi di **iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili** con l'indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale.

Nel caso l'atto costitutivo preveda anche la contemporanea apertura di una **sede secondaria**, dovrà essere allegato anche il **modello SE**, seguendo le specifiche formalità.

La eventuale apertura di **unità locali operative**, dovrà essere comunicata con l'apposito **modello UL**, contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.

Per quanto riguarda la **denuncia di inizio dell'attività** (sia commerciale che agricola), si rimanda all'apposito capitolo "Adempimenti Registro imprese - DENUNCE REA".

Per quanto riguarda l'**iscrizione della nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo**, si rimanda al successivo Punto n. 3.

2. ISCRIZIONE DEGLI ATTI MODIFICATIVI DELLO STATUTO

(Verbali di Assemblea straordinaria portanti modifiche statutarie, quali: la variazione della denominazione, la variazione dell'oggetto sociale; l'aumento o la riduzione del capitale sociale, ecc.)

Riferimenti legislativi: artt. 2480, 2436 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio e ciascun componente l'organo amministrativo;

Legittimati: ciascun socio, decorso il termine di cui all'art. 2330, comma 2, C.C.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*";
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 – A06 – A08**
 - ◆ **INTERCALARE P -Iscrizione**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona che compone l'organo amministrativo, l'organo di controllo (sindaci, componenti il Consiglio di sorveglianza e del Comitato di controllo sulla gestione), il revisore contabile o la società di revisione, qualora la modifica comporti anche un mutamento nelle cariche sociali;
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, qualora la modifica riguardi gli assetti proprietari, indicando i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle "*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3. NOMINA O RICONFERMA DELLE CARICHE SOCIALI

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2383 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla notizia della nomina;

Obbligati: Ogni componente dell'organo amministrativo per l'iscrizione della propria nomina; ogni componente dell'organo amministrativo per l'iscrizione della eventuale nomina dei componenti il collegio sindacale;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

I codici atto che possono essere utilizzati in caso di rinnovo delle cariche sono i seguenti:

A06 - NOMINA / CONFERMA AMMINISTRATORI

A07 - CESSAZIONE AMMINISTRATORI

A08 - NOMINA / CONFERMA/ CESSAZIONE SINDACI

A11 - DELEGA / REVOCA POTERI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

A12 - NOMINA / CESSAZIONE PROCURATORI O INSTITORI.

PREMESSA

L'organo amministrativo

La riforma del diritto societario prevede per la struttura dell'organo amministrativo nelle Srl numerose innovazioni, lasciando **ampia autonomia decisionale ai soci**.

L'atto costitutivo, a differenza delle società per azioni (art. 2328, comma 2, n. 9), si può limitare ad indicare "*le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile*" (art. 2463, comma 2, n. 8).

In ogni caso, nulla vieta che l'atto costitutivo predetermini il numero esatto degli amministratori o preveda un numero minimo e massimo.

Per quanto riguarda i dati anagrafici degli amministratori, per espressa previsione di cui al comma 2 dell'art. 2475, si applica il comma 4 dell'art. 2383, per cui gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese "*indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, ...*".

Non vi sono, come in precedenza, previsioni di durata della carica e si può scegliere tra:

amministratore unico;

organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (consiglio di amministrazione);

organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale (una pluralità di amministratori), che, a sua volta, potrà scegliere tra l'agire disgiunto, l'agire congiunto o l'agire congiunto per determinate operazioni e disgiunto per altre.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2475, quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che l'amministrazione sia affidata **disgiuntamente oppure congiuntamente**; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Questa disciplina rende, naturalmente, inutile la previsione di una delega di poteri dal consiglio ad uno o più dei suoi membri (amministratore delegato o comitato esecutivo), essendo possibile graduare congiunzione o disgiunzione di poteri amministrativi, come nelle società di persone.

Resta, infine, da rilevare l'obbligo secondo cui, in mancanza di diversa disposizione statutaria, a comporre l'organo amministrativo devono essere chiamati i soci.

Lo statuto della Srl può anche consentire che, pur scegliendo il sistema del consiglio di amministrazione, l'organo non agisca con modalità "collegiali", cioè adottando decisioni a seguito della riunione dei suoi componenti.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate "*mediante consultazione scritta*" oppure "*sulla base del consenso espresso per iscritto*" (art. 2475, 4 comma C.C.). In questo caso, pertanto, non occorre convocazione, riunione, discussione, deliberazione e verbalizzazione; sarà sufficiente che "dai documenti sottoscritti dagli amministratori" risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della maggioranza degli amministratori (art. 2475, comma 4).

Lo statuto deve in questo caso prevedere e disciplinare le modalità con cui “consultazioni” e “consensi” devono verificarsi, per evitare contestazioni e incertezze.

Da qui si nota già la singolarità della norma: vi è un consiglio di amministrazione che può operare non con il metodo collegiale.

L'organo di controllo

Per le S.r.l. è prevista la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, che vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, a cui è affidato il controllo contabile.

La nomina del collegio sindacale è **obbligatoria** quando la SRL ha un capitale superiore a 120.000 euro.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi la società ha superato almeno due dei limiti stabiliti dall'articolo 2435-bis:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.000 euro;

ricavi di vendite e prestazioni pari a 6.250.000 euro;

media dei dipendenti durante l'esercizio pari a 5° unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

In questi casi al collegio sindacale si applicano le disposizioni dettate in tema di Spa.

Se a tale organo non vengono affidate funzioni di controllo sarà richiesta a un solo membro effettivo e a un solo membro supplente l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili. Gli altri sindaci, se non iscritti in tale Registro, dovranno essere scelti fra i **docenti universitari** di ruolo in materie economico-giuridiche o fra soggetti **iscritti in Albi professionali**, che saranno individuati attraverso un apposito decreto del Ministro della giustizia (art. 2397).

Qualora, invece, al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

La riforma **non prevede il controllo sulla gestione**, sia perché la normale modesta compagine societaria ne consente ai soci l'esercizio diretto, avvalendosi del riconosciuto potere di accesso, anche per il tramite di professionisti di fiducia, ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione; sia perché, quando la gestione dell'impresa è svolta da tutti i soci, non avrebbe alcun senso un controllo sulla loro gestione.

3.1. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO EFFETTUATA CON L'ATTO COSTITUTIVO

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2383, 2477, 2400 C.C. – D.M. 29 dicembre 2004, n. 320

Termini: entro 20 giorni, insieme alla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo;

Obbligati e Legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S1**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto costitutivo, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01 – A06 – A08**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona che compone l'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione, più amministratori) e l'eventuale organo di controllo contabile (collegio sindacale, revisore, società di revisione);

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dagli amministratori e dai componenti l'eventuale organo di controllo con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Diritto annuale** pari a 373.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza, da pagarsi secondo le modalità di cui al punto 7 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. I restanti, se non iscritti nel Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Tale decreto è stato ora emanato.

Con il **Decreto Ministero della giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004**, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005, sono stati individuati gli Albi professionali nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale.

Pertanto, a decorrere dal prossimo 2 febbraio 2005, i membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma, secondo periodo, del citato articolo 2397 del Codice Civile, potranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

- **Avvocati;**
- **Dottori commercialisti;**
- **Ragionieri e periti commerciali;**
- **Consulenti del lavoro.**

Gli **intercalari P** (o il modello NOTE) devono riportare, per ciascun componente, gli **estremi di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili** con l'indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale ovvero la qualifica di professore di ruolo (indicando l'università presso la quale viene svolta l'attività) in materie economiche e giuridiche. Qualora al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nel caso **la nomina venga iscritta in una fase successiva al deposito dell'atto costitutivo** si dovrà utilizzare il modello Intercalare P. La sottoscrizione dei componenti l'organo di amministrazione o di controllo nominati andrà apposta sulla distinta o sul “modello procura”, secondo le modalità di cui ai punti 2 e 3 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”, pagando i seguenti importi:

- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi entrambi secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata.

3.2. RINNOVO O RICONFERMA DELLE CARICHE SOCIALI IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE

3.2.1. NOMINA E/O CONFERMA DI AMMINISTRATORI

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2383 C.C.
Termini: entro 30 giorni dalla notizia della nomina;
Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di nomina, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A06**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione - Modifica**, per la richiesta di iscrizione, rispettivamente, della nomina o conferma di ciascuna persona che compone l’organo amministrativo;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dagli amministratori nominati/confermati con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3.2.2. NOMINA E/O MODIFICA DEGLI AMMINISTRATORI AI QUALI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2475, 2475-bis C.C.
❖ **Termini:** nessuno;
❖ **Obbligati e legittimati:** Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;
❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di nomina, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A06**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione / Modifica**, per la richiesta di iscrizione, rispettivamente, della nomina o riconferma della carica, riportando, al quadro 5, integralmente i poteri dell’amministratore nominato e/o confermato;

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3.2.3. MODIFICA DEI POTERI (NON DI STATUTO) DEGLI AMMINISTRATORI AI QUALI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2475-bis C.C.

Termini: nessuno;

Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di nomina, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A06**
 - ◆ **INTERCALARE P- Modifica**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona alla quale sono stati conferiti nuovi poteri, riportando, al quadro 5, integralmente i nuovi poteri conferiti;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore al quale sono stati delegati i poteri, con le modalità di al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3.2.4. CESSAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA, PUR RIMANENDO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2475-bis C.C.

Termini: nessuno;

Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di nomina, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per*

l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”;

- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A06**
- ◆ **INTERCALARE P - Modifica**, per la richiesta di cessazione della carica dalla quale si cessa;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore e, se presente, da un sindaco effettivo, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Nella compilazione dell'Intercalare P, al quadro 3, deve essere indicato che il soggetto cessa unicamente dalla carica di presidente o di vice presidente o amministratore delegato, rimanendo amministratore.
- 2) Se un amministratore delegato viene riconfermato unicamente nella carica di amministratore, senza nulla dire per ciò che concerne la carica di amministratore delegato, si provvederà ad eliminare tutti i poteri di rappresentanza legati alla carica di amministratore delegato.

3.2.5. CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER QUALSIASI CAUSA

Riferimenti legislativi: artt. 2475, 2475-bis C.C.

Termini: nessuno;

Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

N.B. In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene che debba essere applicata, per interpretazione estensiva, la disciplina prevista in materia di Società per azioni.

Pertanto, se si dimette la maggioranza dell'organo amministrativo, la domanda potrà essere presentata solo una volta che è stato nominato il nuovo organo amministrativo. Qualora, invece, rimanga in carica la maggioranza dell'organo amministrativo è necessario presentare:

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2**, compilato nei quadri A, B e 13, per la richiesta di iscrizione della cessazione degli amministratori;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A07**
 - ◆ **INTERCALARE P - Cessazione**, per la richiesta di cessazione della carica di ciascuna persona che cessa;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore in carica e, se presente, da un sindaco effettivo, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso di **Srl priva di collegio sindacale**, per la comunicazione di cessazione degli amministratori non è previsto alcun termine. In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene ammissibile la presentazione della comunicazione da parte di un amministratore in carica.

Nel caso, invece, di **Srl con collegio sindacale**, il termine per la comunicazione della cessazione dalla carica di amministratori è di 30 giorni dalla data dell'evento e la comunicazione deve essere fatto da un sindaco effettivo.

3.2.6. NOMINA / CONFERMA / CESSAZIONE SINDACI

Riferimenti legislativi: artt. 2477, 2400 C.C. – Art. 2397 C.C. – D.M. 29 dicembre 2004, n. 320;

Termini: entro 30 giorni dalla nomina o dalla cessazione;

Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di nomina, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A08**
 - ◆ **INTERCALARE P- Iscrizione - Modifica**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascun sindaco nominato / confermato;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore e da ciascun sindaco nominato, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

1) Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti, se non iscritti nel Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Tale decreto è stato ora emanato.

Con il **Decreto Ministero della giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004**, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005, sono stati individuati gli Albi professionali nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale.

Pertanto, a decorrere dal prossimo 2 febbraio 2005, i membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma, secondo periodo, del citato articolo 2397 del Codice Civile, potranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

- **Avvocati;**
- **Dottori commercialisti;**
- **Ragionieri e periti commerciali;**
- **Consulenti del lavoro.**

2) Gli intercalari P (o il modello NOTE) devono riportare, per ciascun componente, gli estremi di iscrizione nel **Registro dei Revisori Contabili** con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale ovvero la qualifica di professore di ruolo (indicando l’università presso la quale viene svolta l’attività) in materie economiche e giuridiche. Qualora al

collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

3.2.7. CESSAZIONE DI SINDACO EFFETTIVO E SUA SOSTITUZIONE CON UN SINDACO SUPPLENTE

Riferimenti legislativi: artt. 2477, 2400, 2401 C.C.
Termini: entro 30 giorni dalla nomina;
Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione della variazione di un componente del Collegio sindacale;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A08**
 - ◆ **INTERCALARE P- Modifica - Cessazione**, per la richiesta di iscrizione della nomina del sindaco supplente a membro effettivo e per la richiesta di iscrizione della cessazione del sindaco supplente;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore e dal sindaco supplente divenuto effettivo, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3.2.8. NOMINA / CONFERMA E CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE (Revisore – Società di revisione)

Riferimenti legislativi: artt. 2477; 2328, 2409-bis, 2409-quater, 2409-quaterdecies C.C.
Termini: nessuno;
Obbligati e legittimati: Vedere Premessa generale, Punto 3.4.;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

N.B. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 13), per la richiesta di deposito del verbale di assemblea (o decisione dei soci, in caso di espressa previsione statutaria) di nomina, che dovrà

avvenire secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A08**
- ◆ **INTERCALARE P**, per la richiesta di iscrizione della nomina / conferma / cessazione del revisore contabile o della società di revisione;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”,
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Sull’intercalare P (o sul modello NOTE) vanno indicati gli estremi dell’iscrizione del revisore o della società nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia

3.3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA DI PROCURATORI E INSTITORI

Riferimenti legislativi: artt. 2203 e ss. C.C.

Termini: nessuno;

Obbligati: Notaio (per l’iscrizione dell’atto); ciascun procuratore o institore (per l’iscrizione della propria nomina);

Luogo di presentazione: presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del Consorzio, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili;
- ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione dell’atto di procura, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all’originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A12**
- ◆ **INTERCALARE P – Iscrizione**, per la richiesta della iscrizione cessazione della carica di procuratori od institori;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Nel caso il deposito dell’atto di nomina di un procuratore venga effettuato da parte di un legale rappresentante, l’atto dovrà essere dichiarato conforme da parte del Notaio rogante od autenticante e la distinta dovrà essere sottoscritta (in modo autografo o in forma digitale) sia dal legale rappresentante che dal procuratore od institore.

- 2) Per comunicare la cessazione di un procuratore od institore sarà sufficiente presentare il modello S2 (quadri A e B) o l'Intercalare P di cessazione. La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante.

4. TRASFERIMENTO DELLA SEDE

4.1. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2365, 2375, 2480 C.C.;
Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto) ogni componente dell'organo amministrativo (per le comunicazioni REA);
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (quadri A, B e 5), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario produrre anche il **Modello S5**, allegando la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione, sottoscritto digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

4.2. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE (Variazione dell'indirizzo)

Riferimenti legislativi: art. 111-ter Dsp. Att. e Trans. C.C.;
Termini: nessuno;
Obbligati: Ogni componente dell'organo amministrativo;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (quadri: A, B e 5), per la comunicazione della variazione dell'indirizzo della sede legale;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Alcune Camere di Commercio applicano il diritto di segreteria dell'importo di 50.00/30.00, anziché di 120.00/90.00, considerando il caso una semplice “comunicazione”.
- 2) Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario produrre anche il **Modello S5**, allegando la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione, firmato digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

4.3. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRA PROVINCIA

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2365, 2375, 2480 C.C; art. 3, comma 3, D.P.R. 14.12.1999, n. 558

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto) ogni componente dell'organo amministrativo (per le eventuali comunicazioni REA, quali: attività, licenze, autorizzazioni, comunicazioni, ecc.);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S1, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A02

INTERCALARE P, nel caso in cui con il trasferimento di sede si sia proceduto anche al rinnovo delle cariche sociali (In questo caso, la *distinta* dovrà anche essere sottoscritta da tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo nominati);

INTERCALARE S, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Tale adempimento va eseguito **solo presso la Camera di Commercio di destinazione**. Sarà compito della Camera di Commercio ricevente richiedere alla Camera di Commercio di provenienza la relativa cancellazione della società, a meno che nello stessa Provincia non rimanga una qualche unità locale (art. 3, comma 3, DPR n. 558/1999).
 - 2) In questo caso, per denunciare l'inizio attività nella nuova Provincia dovrà essere allegato anche il **Modello S5 o UL**. Nel caso poi si intenda proseguire l'attività anche presso la Provincia di provenienza, presso la relativa Camera di Commercio dovrà essere presentato il Modello UL, con allegate le eventuali autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività esercitata.
- Si ricorda che in questo caso **il diritto annuale** non deve essere pagato in quanto lo stesso è dovuto solo alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio.

4.4. COMUNICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI VARIAZIONE TOPONOMASTICA

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (quadri: A, B e 5), con allegata copia della dichiarazione del Comune attestante la variazione toponomastica;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Alcune Camere di Commercio, in questo caso, richiedono un diritto di segreteria di 50.00 / 30.00 euro e l'esenzione della pratica dall'imposta di bollo; altre procedono alla registrazione d'ufficio, su comunicazione del Comune

5. OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

5.1. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Riferimenti legislativi: artt. 2464, 2481, 2481-bis, 2436 C.C; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata) (ovvero, se previsto dallo statuto; verbale dell'organo amministrativo, redatto per atto pubblico), il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali. Vanno indicati i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

5.2. SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE GIA' DELIBERATO

Riferimenti legislativi: artt. 2481-bis, 2436 C.C; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: entro 30 giorni dalla data di ogni sottoscrizione (nel caso di aumento scindibile) entro 30 giorni dalla data di integrale sottoscrizione (nel caso di aumento inscindibile);
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

- ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con allegata copia dello statuto nella sua redazione aggiornata, entrambi dichiarati, legale rappresentante, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
- ◆ **INTERCALARE S**, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali. Vanno indicati i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso di Srl unipersonali, il conferimento in denaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

I sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale, devono versare, all'atto della sottoscrizione, almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

5.3. COMUNICAZIONE DI NON INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE NEL TERMINE PREVISTO DELL'AUMENTO (sia scindibile che non scindibile) DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO

Riferimenti legislativi: artt. 2481-bis, 2436 C.C;
Termini: non previsto;
Obblighi: ogni componente dell'organo amministrativo;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per il deposito della comunicazione di non integrale sottoscrizione nel termine previsto del capitale sociale, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La comunicazione consente di aggiornare l'importo del capitale deliberato al termine del periodo

previsto per la sottoscrizione, nel caso in cui il capitale sottoscritto risulti inferiore al capitale originariamente deliberato.

5.4. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NON CONTESTUALE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2481-bis, 2436 C.C.;
Termini: nessuno;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per la comunicazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

5.5. RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE

PRIMA FASE

Riferimenti legislativi: artt. 2482-bis, 2480, 2436 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea, redatto per atto pubblico, (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata), dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali. Vanno indicati i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

SECONDA FASE

DECORSI 90 GIORNI DALL'ISCRIZIONE DELLA DELIBERA

Riferimenti legislativi: artt. 2482-bis, 2480, 2436 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: Nessuno;

Legittimati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8, campo E), per il deposito della comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della deliberazione stessa.
In allegato al modello dovrà essere allegata una copia dello statuto aggiornato (se non depositato nel primo adempimento) e una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non sono state proposte opposizioni. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato che provvede al deposito.
In alternativa potrà essere depositata copia di un certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale attestante la mancata opposizione alla riduzione del capitale sociale.
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali. Vanno indicati i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato che provvede al deposito, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00/30.00 (Euro 90.00/60.00 nel caso di deposito dello Statuto aggiornato), da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
 - ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. In questa seconda fase va allegata una dichiarazione che non sono state proposte opposizioni, **utilizzando l'Allegato A** riportato in calce. In alternativa può essere prodotto il certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.

A SEGUITO DI DECISIONE DEL TRIBUNALE

Riferimenti legislativi: artt. 2482-bis, 2480, 2436 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: Nessuno;

Legittimati: ogni componente dell'organo amministrativo

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (quadri A, B), per il deposito della decisione del Tribunale, di cui al comma 4 dell'art. 2445 C.C.. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato che provvede al deposito.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, indicando i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato che provvede al deposito, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

5.6. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PEDITE OPERATA DALL'ASSEMBLEA O DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Riferimenti legislativi: artt. 2482-bis, 2446; 111-terdecies Disp. Att. C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

◆ **S2** (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea (ovvero, se previsto dallo statuto, dal verbale dell'organo amministrativo), redatti per atto pubblico, (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata), ii quali dovranno essere dichiarati, dal Notaio rogante, conformi agli originali tenuti a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**

- ◆ **INTERCALARE S**, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali. Vanno indicati i nuovi dati richiesti: *quota versata da ciascun socio, domicilio del titolare della quota o del rappresentante comune, eventuali vincoli*;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6. SOCIO UNICO

6.1. COMUNICAZIONE SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2470 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: entro 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Legittimati: socio unico;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19**
 - ◆ **INTERCALARE P - Modifica**, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di iscrizione nel libro soci dell'evento);
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare gli estremi dell'unico socio, con l'indicazione del domicilio del socio unico e della quota versata;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.2. VARIAZIONE SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: entro 30 giorni dalla data di variazione;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Legittimati: socio unico o colui che cessa di essere tale;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - S2** (quadri A e B) per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di socio unico (non va allegato alcun atto);
 - CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19**
 - INTERCALARE P - Modifica**, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di iscrizione nel libro soci dell'evento);

INTERCALARE S, per riportare gli estremi dell'unico socio;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.3. VARIAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: nessuno;

Legittimati: ogni componente l'organo amministrativo e il socio unico;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - S2 (quadri A e B) per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di socio unico;
- CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
- INTERCALARE P - Modifica**, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di variazione della compagine sociale);
- INTERCALARE S**, per riportare gli estremi dell'unico socio;
- La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Si tratta di comunicazioni relative alla variazione di dati anagrafici identificativi del socio unico (es. denominazione o ragione sociale; sede, residenza, ecc.)

6.4. COMUNICAZIONE DI RICOSTITUZIONE (O COSTITUZIONE) DELLA PLURALITA' DEI SOCI

Riferimenti legislativi: art. 2470 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: entro 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Legittimati: colui che cessa di essere socio unico;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

- ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione della comunicazione di ricostituzione o costituzione della pluralità dei soci;
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19**
- ◆ **INTERCALARE P**, per comunicare la cessazione del socio unico;
- ◆ **INTERCALARE S**, per riportare l'attuale assetto proprietario, con l'indicazione del domicilio e della quota versata da ciascun socio;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.5. VARIAZIONE DEL DOMICILIO DEI SOCI

Riferimenti legislativi: art. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: nessuno;

Obbligati: legale rappresentante;

Legittimati: ciascun socio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione della comunicazione di variazione del domicilio del/dei socio/soci;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare l'attuale domicilio del socio;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00/30.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

7. OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

7.1. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI, per atto tra vivi

Riferimenti legislativi: art. 2470, 2471-bis C.C.; Legge n. 310/1993; art. 16, commi dal 12-
quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio; dottore commercialista
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui
circonscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S6**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”.
Nel modello dovranno essere indicate le informazioni circa l'importo versato e il domicilio del socio (o del rappresentante comune) relativamente alle partecipazioni oggetto del trasferimento.
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A18**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

7.2. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI, a causa di morte

Riferimenti legislativi: art. 2470, 2471-bis C.C.; Legge n. 310/1993; art. 16, commi dal 12-
quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Termini: nessuno;
Obbligati / Legittimati: erede o legatario;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui
circonscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S6**, con allegata una copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da un legittimo erede.
Nel modello dovranno essere indicate le informazioni circa la quota spettante a ciascun socio e il relativo domicilio degli attuali soci.
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A18**

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un erede o dal legatario, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. In assenza di specifiche disposizioni testamentarie, tra gli eredi si instaura una situazione di comproprietà sulla quota di partecipazione. Pertanto la quota oggetto di successione potrà essere divisa solo con successivo atto notarile da iscriversi ai sensi dell’art. 2470 C.C.

7.3. ISCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO / ESPROPRIAZIONE / SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2471, 2471-bis C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: nessuno;

Legittimati: il creditore pignorante o il suo avvocato, od ogni componente dell’organo amministrativo.

Luogo e modalità di presentazione: presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **S6**, per la richiesta dell’iscrizione dell’atto di espropriazione / pignoramento o di sequestro, il quale dovrà essere dichiarato, dal legale rappresentante o dal soggetto che ha proceduto al pignoramento o al sequestro, conforme all’originale trascritto nel libro soci tenuto dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”.

Nel modello dovranno essere indicate le informazioni circa l’importo spettante a ciascun socio e il domicilio dei soci.

- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A18**
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto che ha proceduto al pignoramento o al sequestro, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

7.4. RECESSO DEL SOCIO CON RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI

Riferimenti legislativi: art. 2473 C.C.; art. 16, comma 12-undecies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

PREMESSA

Dalla lettura dei commi 3 e 4 dell'art. 2473 C.C. si possono ricavare i seguenti principi:

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale che va determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
3. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il rimborso della partecipazione può dunque avvenire con quattro diverse modalità:

- 1) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione;**
- 2) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte dei soci;**
- 3) mediante utilizzazione delle riserve disponibili;**
- 4) riducendo il capitale sociale, con la conseguente applicazione dell'art. 2482 C.C.**

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) deve essere redatto un apposito atto notarile, che dovrà essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470, comma 2, C.C.

Nella ipotesi di cui al n. 4), viene indicato da parte dello stesso legislatore lo strumento normativo da utilizzare, ovvero l'art. 2482 C.C., il quale, al 2° comma, consente che sia data esecuzione alla delibera di riduzione del capitale sociale solo dopo che siano trascorsi tre mesi dal giorno dell'iscrizione della delibera di riduzione presso l'ufficio del Registro delle imprese (ai sensi dell'art. 2436 C.C.).

Nella ipotesi di cui al n. 3) risulta più problematica l'individuazione di una norma che supporti tale fattispecie, stante anche il principio di tipicità che governa il sistema di pubblicità del Registro delle imprese.

Del resto, il rimborso della quota mediante l'utilizzo di riserve disponibili importa necessariamente un accrescimento proporzionale della quota degli altri soci, anche nella considerazione che, stante il divieto contemplato nell'art. 2474 C.C., la società non può determinarne l'acquisto, né tanto meno deliberare una riduzione del capitale sociale, essendo utilizzate da parte della società riserve disponibili.

L'iscrizione nel Registro delle imprese del recesso del socio la cui partecipazione venga rimborsata con l'utilizzo di riserve disponibili e conseguente ripartizione della stessa in misura proporzionale agli altri soci, deve avvenire secondo le modalità indicate di seguito.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

- ◆ **S2**, compilato nei quadri A e B, per la richiesta di deposito del verbale di assemblea totalitaria dal quale emerge la volontà di tutti i soci di aumentare proporzionalmente le partecipazioni possedute. Il verbale dovrà essere dichiarato, dal legale rappresentante o dal soggetto, conforme all'originale trascritto nei libri sociali tenuto dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Intercalare S**, per riportare la situazione attuale della compagine sociale e la indicazione analitica dei trasferimenti, con l’indicazione dell’importo della propria quota e del domicilio di ciascun socio.
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99 - 508**
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.